IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. 72

DI DATA: 29/03/2024

OGGETTO: ACCETTAZIONE ATTO CONVENZIONALE ATTUATIVO DI CONVENZIONE QUADRO PER IL FINANZIAMENTO DI N. 1 BORSA AL 60% PER IL XL CICLO DEL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN NANOTECNOLOGIE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

☐Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☑ non comporta impegno di spesa

☐ impegno

☐ accertamento

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 27 luglio 2020, n. 58, avente a oggetto l'approvazione della Convenzione Quadro di collaborazione strategica a lungo termine tra l'Università degli Studi di Trieste e Area Science Park, sottoscritta in data 18 settembre 2020 e venuta a scadenza il 18 settembre 2023;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 26 settembre 2023, n. 72, avente a oggetto l'adozione della nuova Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Trieste e Area Science Park, avente durata triennale rinnovabile a decorrere dal 19 settembre 2023;

DATO ATTO che la Convenzione Quadro in essere prevede la possibilità di concludere accordi attuativi specifici per il raggiungimento di obiettivi di comune interesse per le parti e che indica tra gli strumenti di realizzazione della collaborazione le attività di alta formazione;

PRESO ATTO che l'Università degli Studi di Trieste ha istituito il Corso di Dottorato in Nanotecnologie con sede amministrativa presso il Dipartimento di Fisica, gestito ai sensi del D.M. 226 d.d. 14/12/2021- Regolamento ministeriale in materia di Dottorati di ricerca;

PRESA VISIONE della proposta di atto convenzionale attuativo della summenzionata Convenzione Quadro per il finanziamento di n. 1 (una) borsa di Dottorato nella percentuale del 60% del costo e nell'ambito del XL ciclo del Corso di Dottorato in Nanotecnologie presso l'Università degli Studi di Trieste, sul tema: "*Microscopia elettronica in situ/in operando e tecniche correlative applicate a materiali di interesse per l'energia - In situ/in operando electron microscopy and correlative techniques on energy materials, allegata alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale*", allegata alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO di interesse per Area Science Park promuovere e rafforzare l'alta formazione e la specializzazione post-laurea di livello dottorale e favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nei settori disciplinari afferenti al suddetto Corso di Dottorato;

RITENUTO di accettare la suddetta proposta di atto convenzionale per le considerazioni dinanzi espresse;

VISTO l'art. 61, comma 2, del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ente, secondo il quale "Nelle materie in cui la competenza del Direttore Generale sia stata delegata a un dirigente dell'Ente, anche mediante attribuzione della relativa capacità di spesa, questi esercita direttamente l'attività negoziale, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Regolamento";

DATO ATTO che, in applicazione della norma dinanzi citata, la dichiarazione di accettazione della suddetta proposta sarà sottoscritta dal Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica dell'Ente, dott. Stefano Cozzini, il quale, in attuazione della disposizione del Direttore Generale di

data 27 dicembre 2023, n. 466, impegnerà con successivo e separato provvedimento la spesa complessiva relativa al finanziamento della suddetta borsa di dottorato;

DISPONE

- di accettare la proposta di atto convenzionale attuativo per il finanziamento di n. 1 (una) borsa di Dottorato nella percentuale del 60% del costo e nell'ambito del XL ciclo del Corso di Dottorato in Nanotecnologie presso l'Università degli Studi di Trieste, sul tema: "*Microscopia elettronica in situ/in operando e tecniche correlative applicate a materiali di interesse per l'energia - In situ/in operando electron microscopy and correlative techniques on energy materials, allegata alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale*", allegata alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la dichiarazione di accettazione della suddetta proposta sarà sottoscritta dal Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica dell'Ente, dott. Stefano Cozzini, il quale impegnerà con successivo e separato provvedimento la spesa complessiva relativa al finanziamento della suddetta borsa di dottorato.

IL DIRETTORE GENERALE

dott.ssa Anna Sirica Anna Sirica
28.03.2024
15:57:31
GMT+01:00

Prot. n.
Pos.
Trieste,

Spett.le
Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste -
Area Science Park
Padriciano, 99
34149 Trieste
protocollo@pec.areasciencepark.it

A seguito della Vs. lettera d'impegno Prot. 2024/0000931- dd. 28/02/2024, con la quale viene espresso l'impegno di Area Science Park a finanziare, per il XL ciclo del Corso di Dottorato in Nanotecnologie presso l'Università degli Studi di Trieste, n. 1 (una) borsa di Dottorato nella percentuale del 60% del costo, sul tema:

Microscopia elettronica in situ/in operando e tecniche correlative applicate a materiali di interesse per l'energia - In situ/in operando electron microscopy and correlative techniques on energy materials

si sottopone alla Vs. accettazione la presente proposta di Convenzione diretta a disciplinare il suddetto finanziamento.

PREMESSO

- che i rapporti tra Università degli Studi di Trieste e Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (di seguito per brevità "Area Science Park") sono regolamentati da una specifica Convenzione Quadro di collaborazione strategica a lungo termine, stipulata il 18 settembre 2020 e successivamente rinnovata, che prevede la possibilità di concludere accordi attuativi specifici per il raggiungimento di obiettivi di comune interesse per le Parti e che indica tra gli strumenti di realizzazione della collaborazione le attività di alta formazione;
- che l'Università degli Studi di Trieste ha istituito il Corso di Dottorato in Nanotecnologie con sede amministrativa presso il Dipartimento di Fisica;
- che Area Science Park è interessata allo sviluppo delle attività di ricerca nei settori disciplinari afferenti al suddetto Corso di Dottorato;
- che il Corso di Dottorato in Nanotecnologie è gestito ai sensi del D.M. 226 dd. 14/12/2021- Regolamento ministeriale in materia di Dottorati di ricerca;
- che il valore minimo delle borse di dottorato è adeguato dal 1° luglio 2022 ai valori fissati dal D.M. 247-2022;
- che Area Science Park, con lettera prot. n. 2024/0000931- dd. 28/02/2024, ha espresso il proprio impegno a finanziare al 60% (sessantapercento) n. 1 (una) borsa di Dottorato per il XL ciclo del Corso di Dottorato in Nanotecnologie sul tema:
 Microscopia elettronica in situ/in operando e tecniche correlative applicate a materiali di interesse per l'energia- In situ/in operando electron microscopy and correlative techniques on energy materials; - referente scientifico Dott.ssa Regina Ciancio
- che il Dipartimento di Fisica, con delibera n. 165 dd. 07/03/2024, ha autorizzato la sottoscrizione delle convenzioni per il XL ciclo del Corso di dottorato in Nanotecnologie;

TRA

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, C.F. e P.I. 00531590321, con sede in Trieste - Padriciano 99, rappresentata dal Direttore dell'Istituto Ricerca per l'Innovazione Tecnologica, dott. Stefano Cozzini, nato a Trento (TN) il 24/04/1966, domiciliato presso la sede dell'Ente ai fini del presente atto, in prosieguo denominato "**Area Science Park"**

E

Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Trieste, C.F. 80013890324 P.I. 00211830328, con sede in Trieste – via Valerio 2, rappresentato dal Direttore Prof. Giovanni Comelli, nato a Udine (UD) il 07/02/1962 e domiciliato presso la sede del Dipartimento per il presente atto, in prosieguo denominato "**Dipartimento**";

si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 – I Corsi di Dottorato del XL ciclo hanno la durata di 3 (tre) anni accademici ed avranno inizio il 1º novembre 2024 e si concluderanno il 31 ottobre 2027.

Art. 2 – Il Dipartimento, sede amministrativa del Corso di Dottorato in Nanotecnologie, si impegna alla sua attivazione e a garantirne il funzionamento. Il Dipartimento richiederà all'Università degli Studi di Trieste di mettere a concorso, in aggiunta alle altre borse disponibili, la n. 1 (una) borsa in epigrafe, sul tema specifico richiesto, con l'indicazione che il cofinanziamento proviene dal Finanziatore **Area Science Park** impegnandosi a rendere la borsa disponibile anche a eventuali candidati qualificati *extra* comunitari.

Art. 3 – La gestione del Corso verrà garantita ai sensi del Decreto MUR 14 dicembre 2021 n. 226, come recepito dal nuovo Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Trieste, tenuto conto altresì delle integrazioni al valore annuo delle borse di dottorato, come rideterminato con Decreto MUR n. 247 dd. 23/02/2022.

Art. 4 – L'Università mette a disposizione per lo svolgimento dei Corsi di Dottorato il personale, le attrezzature scientifiche, didattiche, bibliografiche nonché le strutture e i mezzi dei Dipartimenti che vi concorrono.

Art. 5 – Il Finanziatore si impegna a concorrere all'attivazione del XL ciclo del Corso di Dottorato in Nanotecnologie mediante l'importo complessivo nel triennio 2024/2027 pari a **€ 42.294,00** (Euro quarantaduemiladuecentonovantaquattro/00) per il cofinanziamento al 60% (sessantapercento) di n. 1 (una) borsa di Dottorato.
Tale importo, da versare in un'unica rata, secondo le modalità di cui al successivo art. 6, comprende nella percentuale concordata:

a) le spese relative all'erogazione di n. 1 (una) borsa di studio triennale di Dottorato comprensiva degli oneri di legge;
b) la maggiorazione per periodi esteri se pari o superiori a 60 giorni, con copertura massima di tre mesi nei tre anni di corso,
c) il *budget* per la ricerca dei dottorandi previsto dall'art. 9 comma 4 del D.M. 226/2021 per i tre anni di corso
d) il contributo alle spese di gestione e di funzionamento del Corso di Dottorato.

Il Finanziatore prende atto che eventuali adeguamenti normativi delle borse di Dottorato, imposti successivamente alla stipula della presente convenzione, verranno posti a carico di **Area Science Park.**

Il conferimento delle borse di studio ai dottorandi non dà luogo a rapporti di lavoro con **Area Science Park** e con l'Università degli Studi di Trieste.
Il nominativo del beneficiario/a verrà comunicato dal Dipartimento ad **Area Science Park** all'indirizzo PEC *protocollo@pec.areasciencepark.it* una volta registrati gli atti concorsuali e successivamente alla regolare immatricolazione del beneficiario: al medesimo indirizzo verranno comunicate tempestivamente dal Dipartimento le eventuali mancate assegnazioni, rinunce o decadenze delle borse.
Le eventuali quote incassate e non erogate per mancata assegnazione della borsa, per eventuale successiva decadenza o rinuncia agli studi da parte del beneficiario/a, o per altre cause, saranno restituite ad **Area Science Park** e comunicate all'indirizzo PEC sopra indicato.

Art. 6 – **Area Science Park** effettuerà i versamenti al Dipartimento secondo le seguenti scadenze:

I. **€ 42.294,00** (Euro quarantaduemiladuecentonovantaquattro) entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della prima nota di debito 2024 e notifica del beneficiario/a della borsa;

Gli importi andranno versati a seguito del ricevimento di avviso PagoPA da:
Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Fisica
via Valerio – 2 34127 TRIESTE
codice fiscale n. 80013890324/ partita IVA n. 00211830328

Art. 7 – L' attività del dottorando/a beneficiario/a della borsa si svilupperà sul tema di ricerca previsto dalla presente convenzione, secondo il progetto formativo che sarà approvato dal Collegio dei docenti, in accordo con il Supervisore. L'attività del/la dottorando/a verrà svolta sia presso le strutture dell'Università che presso le strutture di proprietà di **Area Science Park** o di soggetti terzi che con quest'ultima abbiano concordato la regolamentazione degli aspetti relativi alla sicurezza.
Area Science Park si impegna a garantire al/la dottorando/a il supporto all'attività di ricerca, mettendogli a disposizione attrezzature e risorse, quali le necessarie apparecchiature informatiche (ad esempio il notebook, il monitor, etc.), le credenziali di autenticazione per l'accesso alla rete di Area Science Park e ai servizi associati (casella di posta elettronica intestata ai dottorandi, accesso alla rete Intranet e a Internet, applicazioni installate sui client, sui server o disponibili in cloud e VPN), l'accesso al cluster di calcolo ORFEO con privilegi necessari per poter svolgere le attività realizzative dei progetti di dottorato e l'accesso gratuito al servizio di mensa aziendale di Area Science Park.
Il/la dottorando/a beneficiario/a della borsa, in qualità di studente regolarmente iscritto all'Università degli Studi di Trieste, sarà assicurato/a per quanto riguarda il rischio degli infortuni dall'I.N.A.I.L., ai sensi del D.P.R. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni; per la responsabilità civile sarà coperto/a dalla vigente polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) di Ateneo, stipulata con primaria compagnia di Assicurazione. Tali coperture sono valide per tutte le attività istituzionali autorizzate svolte presso terzi in Italia o all'estero.
Ai fini degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, il/la dottorando/a, nello svolgimento delle attività presso le strutture di proprietà di **Area Science Park** o di soggetti terzi che con quest'ultima abbiano concordato la regolamentazione degli aspetti relativi alla sicurezza, è soggetto/a al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 20 del medesimo decreto e dai regolamenti interni alla struttura in materia di sicurezza e prevenzione in vigore. In particolare, è tenuto/a a rispettare le norme di igiene e sicurezza previste e ha l'obbligo di seguire le specifiche

procedure di formazione, di sorveglianza sanitaria e di emergenza impartite dalle stesse. Gli eventuali oneri derivanti dall'obbligo di eseguire i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente saranno a carico del soggetto che ospita il/la dottorando/a.

Art. 8 – Fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli autori o inventori, la titolarità dei risultati delle attività di ricerca svolte dal/la dottorando/a presso le strutture di proprietà di **Area Science Park** o di soggetti terzi, ove brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, verrà disciplinata a mezzo di atti separati dal presente accordo in considerazione degli effettivi apporti di ciascuna parte nel raggiungimento dei risultati stessi.
In caso di riconosciuta titolarità congiunta dei risultati, tali atti separati dovranno, in particolare, regolare le modalità di protezione, gestione e sfruttamento dei medesimi. I risultati delle attività di ricerca svolta dal/la dottorando/a, ove non brevettabili o comunque tutelabili attraverso altri titoli di proprietà intellettuale, potranno essere utilizzati da entrambe le parti, nei rispettivi ambiti di competenza. Il personale del Dipartimento e di **Area Science Park** avrà il diritto di utilizzo di qualsivoglia risultato per il proseguimento della ricerca in ambito istituzionale, tenendone debitamente informata l'altra parte.
Salvo quanto previsto ai commi precedenti, nulla di quanto contenuto nella presente convenzione potrà limitare l'uso di idee, concetti, know-how o tecniche che le parti e il/la dottorando/a sviluppassero individualmente in esecuzione e nel corso della durata della presente convenzione.

Art. 9 – In relazione alle attività di ricerca svolte dal/la dottorando/a presso le strutture di proprietà di **Area Science Park** o di soggetti terzi, il Dipartimento si impegna a garantire fin da ora che le pubblicazioni derivanti dall'attività di ricerca del/la dottorando/a rechino la doppia affiliazione dell'Università di Trieste e di **Area Science Park**.
In ogni caso i dati oggetto di pubblicazione saranno preventivamente concordati tra le parti. Il Dipartimento e Area Science Park si impegnano, all'esito della disamina delle bozze della pubblicazione e della verifica dell'assenza di violazioni della riservatezza, a non impedire né ostacolare la pubblicazione di tali risultati senza giustificato motivo. Le parti si riservano di valutare se i risultati e i dati prodotti nello svolgimento delle attività di ricerca di cui alla presente convenzione vadano pubblicati secondo il paradigma open access e open data.

Art. 10 – Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal General Data Protection Regulation (GDPR) - Regolamento UE 2016/679 - con la sottoscrizione del presente accordo ciascuna parte si impegna, informando l'altra in base agli artt. 13 e 14 del citato GDPR, a far sì che tutti i dati personali e di contatto dei dipendenti, ricercatori, collaboratori, consulenti e/o incaricati, nonché del personale in formazione proprio e dell'altra parte e comunque tutti i dati personali di cui entrerà in possesso nelle fasi di stipulazione e di attuazione della presente convenzione siano oggetto di trattamento, automatizzato e non, unicamente allo scopo di concluderla e di dare a essa esecuzione, nonché per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità.
Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e, in difetto, non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
Ciascuna Parte si impegna a utilizzare i dati solo con le modalità e le procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate e improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).
I dati di cui al presente articolo potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di ciascuna Parte, sia in Italia che all'estero (sia in Paesi UE che extra UE), per il conseguimento delle finalità sopra indicate e in conformità alla vigente normativa. Tale trasferimento

di dati potrà avvenire solo verso Paesi che garantiscano un livello di sicurezza e di protezione adeguato adottando tutte le misure dell'art. 44 e ss. GDPR. In caso di trasferimento dei dati verso un Paese terzo in relazione al quale la Commissione Europea non abbia emanato una decisione di adeguatezza, il Titolare dovrà utilizzare uno dei meccanismi indicati dagli artt. 46 e ss. del GDPR, e in particolare le clausole tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi modificate dalla Commissione Europea il 4 giugno 2021 e ss.mm.ii. (cd. "*Standard Contractual Clauses*").
Notizie, fotografie e immagini filmate relative alle attività realizzative del presente atto convenzionale potrebbero essere diffuse, con il consenso espresso degli interessati, ove necessario, a mezzo stampa o materiale promozionale delle attività di Area Science Park, nonché attraverso altre pubblicazioni, siti web e portali "dedicati", televisione, radio, social media e altri mezzi di comunicazione.
I dati verranno conservati fino al completamento delle attività di cui alla presente convenzione e successivamente nel rispetto dei termini prescritti e/o consentiti.
Gli interessati potranno esercitare tutti i diritti elencati agli articoli da 15 a 21 del GDPR.
I Responsabili della protezione dei dati (DPO) di Area Science Park e dell'Università degli Studi di Trieste sono rispettivamente contattabili ai seguenti indirizzi e-mail: rpd@areasciencepark.it e dpo@units.it.
Con riferimento alle attività di trattamento effettuate al fine di stipulare e attuare la presente convenzione, ciascuna Parte, si impegna a mantenere indenne e manlevare l'altra Parte da ogni contestazione, azione e/o pretesa avanzate nei confronti di quest'ultima o di entrambe le Parti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali violazioni della normativa citata non ascrivibili alla Parte che deve essere tenuta indenne.

Art. 11 La presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni accademici corrispondenti alla durata del XL ciclo dei Corsi di Dottorato, salvo quanto previsto all'art. 5 in caso di rinuncia agli studi.

Art. 12 – Le Parti concordano di definire amichevolmente eventuali controversie in ordine all'attuazione della presente convenzione. Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, ogni eventuale vertenza che sorgesse fra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione della Convenzione sarà di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del foro di Trieste.

Art. 13 – Per quanto non specificato si fa riferimento alla Convenzione Quadro in atto tra Università degli Studi di Trieste ed **Area Science Park** di cui alle premesse, e alle norme legislative vigenti in materia.

Art. 14 – La sottoscrizione viene effettuata con firma digitale ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 comma 2-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 24 del d.Lgs. n. 82/2005.

In attesa di ricevere la lettera di accettazione della suddetta proposta si porgono distinti saluti.

Il Direttore del Dipartimento di Fisica
dell'Università degli Studi di Trieste

(prof. Giovanni Comelli)